



**Gli organismi per la gestione della crisi dell'impresa nella disciplina dell'Unione europea. L'attività delle principali associazioni europee**

**Giorgio Corno - Studio Corno Avvocati**

**Convegno 16 settembre 2019**

**La crisi dell'impresa, della banca e degli Stati**

# Indice

1. La disciplina della crisi di impresa nella normativa europea vigente e l'ambito di applicazione rilevante
2. Il ruolo degli organismi di gestione della crisi nella disciplina europea in situazioni di probabilità di insolvenza:
  - volta alla armonizzazione, fra l'altro, dei quadri di ristrutturazione precoce (Direttiva (UE) 2019/1132
  - transfrontaliera (Regolamento (UE) 2015/848)
3. Iniziative (presenti e future) delle principali associazioni internazionali in materia

# Premessa

# Disciplina vigente dell'Unione europea in materia di crisi di impresa

## Finalizzata alla armonizzazione

Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio n. 2023/2019 in data 20 luglio 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2019 /1132 («**Direttiva**»). Pubblicata il 26 giugno 2019; in vigore dal 16 luglio 2019; da recepire entro il 16 luglio 2021

## Transfrontaliera

Regolamento (UE) 2015/848 in data 26 giugno 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a procedure di insolvenza transfrontaliere (in vigore dal 26 giugno 2017) («**Regolamento**»)

# Strumenti disponibili per prevenire l'insolvenza. Direttiva

Quadri di ristrutturazione precoce comuni imposti agli Stati membri:

- per far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce
- realizzati in sede stragiudiziale o giudiziale
- che
  - consentano ristrutturazione del debitore
  - impediscano l'insolvenza e assicurino sostenibilità economica del debitore

(Art. 4; considerando 24)

# Segue. Regolamento

- procedure previste dagli Stati membri
  - di ristrutturazione del debitore
    - nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza e
    - per le quali debitore mantiene controllo totale o parziale dei suoi beni e affari
  - che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche
  - per evitare insolvenza del debitore o cessazione delle sue attività
- indicate nell'allegato A e altre non elencate

(Art. 1; considerando 10)

# «Probabilità di insolvenza»

- **Direttiva** (art. 2 para 2; considerando 24):
  - rinvio a normativa degli Stati membri
  - prima che il debitore
    - diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia
    - soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore
- **Regolamento** (art. 1; considerando 10):
  - non definitiva
  - probabile riferimento a normativa degli Stati membri (van Zwieten)

# «Debitore non spossessato»

- Direttiva (art. 5, co. 1): quadri di ristrutturazione degli Stati membri provvedono affinché:
  - debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva;
  - mantenga controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa»
- Regolamento (art. 2, co. 1, n. 3)
  - procedura d'insolvenza rilevante non implica necessariamente:
    - nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o
    - trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e
  - debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari



# Organismi di gestione della crisi di impresa

# Direttiva. Professionisti nel campo della ristrutturazione

- assistono debitore o creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
- vigilano su attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferiscono all'autorità giudiziaria o amministrativa;
- assumono controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

Art. 2, n. 12 Direttiva

Nominati da autorità giudiziaria o amministrativa

Valutazione nomina caso per caso, tranne che ove obbligatoria

Art. 5 Direttiva

# Segue.

Non riprende considerando 17 e punto 9 della Raccomandazione (UE) 2014, che parlavano espressamente di attività di mediazione e supervisione (art. 5)

Relazione sull'applicazione della direttiva 2008/52/EC (EU Mediation Directive) dell'Agosto 2016:

- *'[o]ne area where mediation remains underdeveloped is that of insolvency proceedings.*
- *It should be recalled that in its Recommendation on a new approach to business failure and insolvency, the Commission has encouraged the appointment of mediators by courts where they consider it necessary in order to assist the debtor and creditors in the successful running of negotiations on a restructuring plan.'*

# Regolamento. Amministratori di procedure di insolvenza

Qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:

- i) ....
- ii) rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;
- iii) *amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;*
- iv) ....
- v) *sorvegliare la gestione degli affari del debitore.*

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;

# Segue. Possibile ruolo nella gestione della crisi

Procedure di insolvenza relative a:

- stesso debitore:
  - amministratori di procedure di insolvenza
    - Presentazione piano di ristrutturazione
    - Coordinamento e comunicazione
  - organismo designato dai giudici per coordinamento e comunicazione
- società appartenenti ad un gruppo insolvente:
  - amministratori di procedure di insolvenza
  - organismo designato dai giudici per coordinamento e comunicazione
  - coordinatore designato da giudice adito, in caso di apertura di procedure di coordinamento

# Obiettivo: coordinamento fra procedure

Migliore coordinamento fra procedure di insolvenza aperte

- in caso di probabilità di insolvenza,
- aventi finalità di ristrutturazione,
- relative a:
  - stesso debitore
  - società appartenenti al medesimo gruppo

# Facoltà di proporre piani di ristrutturazione (Art. 47)

Amministratore procedura principale di insolvenza può chiedere chiusura procedura di insolvenza secondaria:

- mediante un piano di ristrutturazione ... senza liquidazione;
- conformemente alla procedura dello Stato membro in cui aperta procedura secondaria di insolvenza;
- qualora legge di quest'ultima procedura preveda possibilità di chiudere in tal modo detta procedura

# Cooperazione fra amministratori (art. 41)

Amministratori di procedure di insolvenza, relative a stesso debitore, anche se non spossessato:

- si scambiano provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore;
- sondano possibilità di ristrutturazione del debitore;
- ove possibile, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano



# Segue. All'interno di un gruppo (art. 56)

Amministratori di procedure di insolvenza delle società appartenenti al gruppo:

- si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura,
- verificano
  - possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo,
  - si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.

# Coordinamento procedure di insolvenza di gruppo (artt. 61 ss.)

Possibile richiesta di apertura di procedura di coordinamento

- da un amministratore di procedura di insolvenza incaricato di gestire una delle procedure aperte a carico di una delle società del gruppo
- al giudice che lo ha incaricato, ovvero ad un altro giudice che è investito di una procedura aperta a carico di un'altra società dello stesso gruppo

Finalità: facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo

Nei limiti previsti

# Segue. Il coordinatore (art. 71)

Persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Limiti:

- no uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo
- no conflitti di interesse rispetto a società del gruppo, loro creditori o amministratori procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.

# Cooperazione e comunicazione tra giudici (artt. 42 – 57)

In caso di apertura di una procedura di insolvenza finalizzata a ristrutturazione:

- riguardante:
  - debitore
  - società facente parte di un gruppo di società
- allorquando aperta ovvero chiesta l'apertura di altra procedura
  - principale, territoriale e secondaria, riguardante lo stesso debitore (art. 42)
  - di altra società dello stesso gruppo (art. 57)
- dovere del primo giudice di cooperare

# Segue. Nomina di organismo indipendente

Giudici delle procedure, ove opportuno, possono designare persona o organismo indipendente:

- che agisca su loro istruzione;
- ove non incompatibile con norme applicabili
- Per
  - comunicazione diretta tra giudici o
  - richiesta diretta di informazioni o assistenza,

# Le prassi in materia delle principali associazioni europee in materia

# Insol Europe

- principale associazione europea di insolvency practitioners, giudici e accademici specializzati in insolvency, business reconstruction and recovery
- mediazione: questione non ancora oggetto di riflessione, ma che verrà esaminata in future, considerando la Direttiva
- “office holders” (che comprendono i “debt mediator” e gli “reorganization advisors”):
  - Insol Europe statement of principles and guidelines for insolvency office holders in Europe (testo del 29 Ottobre 2014)
  - Report on the regulation of insolvency office holders (draft may 2016), a cura di Flores e Inacio

# CERIL

- **Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL):**
  - independent non-profit, non-partisan, self-supporting organisation of appr. 75 lawyers and other restructuring and insolvency practitioners, law professors and (insolvency) judges
  - committed to the improvement of restructuring and insolvency laws and practices in the European Union and in its Member States and their operation.
- Working group 12 on «mediation in insolvency» chaired by Erik Selander and Reinout Vriesendorp



# European Law Institute

**2017:** Wessels – Madaus, Rescue of Business in Insolvency Law

Recommendation 1.07: *‘Member States should consider making more explicit provision for the involvement of mediators to resolve restructuring and insolvency disputes. (...).’*

# Insol International

Convinzione che un facilitatore indipendente può essere in grado di spingere le parti interessate e facilitare la discussione del modo in cui esse partecipano, sia come creditori o soci, in società da ristrutturare

Dal «college of mediation» al «mediation colloquium»

- a. responsabile dell'accREDITamento dei mediatori in questioni relative alla crisi e all'insolvenza
- b. responsabile della nomina di un mediatore, ove le parti non riescano a mettersi d'accordo
- c. predispone atti di nomina e contratti con il mediatore

Opportunità dalla Convenzione sugli accordi transattivi internazionali derivanti da procedimenti di mediazione, aperta alla firma a Singapore il 7 Agosto 2019. Detta uno strumento per l'esecuzione a livello internazionale di questi accordi

# Grazie per l'attenzione!



**Giorgio Corno**

Avvocato presso il Foro di  
Monza. Solicitor (England -  
Wales)

Insol Europe Council  
Member (Italy reserved seat)



**Via Mameli 11 - 20851 Lissone (MB) – Italia**  
**Corso Italia 8 – 20122 Milano – Italia**  
**27 Abinger Mews W93SP – London**

[www.studiocorno.it](http://www.studiocorno.it)

[giorgio.corno@studiocorno.it](mailto:giorgio.corno@studiocorno.it)

# Spunti bibliografici

- **Bork – Van Zwieten**, *Commentary on the European Insolvency Regulation*, OUP, 2016
- **ELI (Wessels – Madaus)**, *Rescue of Business in Insolvency Law*, 2017
- **Heath**, *Dispute resolution. A new beginning?* South Square Digest, luglio 2019, 65 ss.
- **Leidenlawblog**, *The Mediator in Insolvency Law: Exploring New Terrain*, in <https://leidenlawblog.nl/articles/the-mediator-in-insolvency-law-exploring-new-terrain>
- **Lucarelli, Forestieri**, *The Three Targets of Insolvency Mediation: Dispute Resolution, Agreement Facilitation, Corporate Distress Management*, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3087979](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3087979)
- **Panzani**, *Preventive restructuring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze*, in corso di pubblicazione